

Sui presupposti per la configurazione del reato di maltrattamento di animali

Cass. Sez. III Pen. 5 marzo 2025, n. 9144 - Di Nicola, pres.; Paziienza, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Ca.St., ric. (*Cassa con rinvio Trib. Savona 5 luglio 2024*)

Animali - Maltrattamento - Reato - Presupposti per la configurazione.

In materia di maltrattamento di animali, è necessario sottolineare la rilevanza per la configurazione del reato dell'accertamento di una condotta, attiva od omissiva, idonea ad essere posta in relazione causale con la sofferenza dell'animale, ed incompatibile con la natura dell'animale medesimo.

Il testo del provvedimento è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - *La vicenda.* Con sentenza del 5 luglio 2024, il Tribunale di Savona ha ritenuto C.S., titolare di una pensione per cani sita in Albenga, responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. in relazione alle «gravi sofferenze» e alle «evidenti difficoltà respiratorie» riscontrate da S.G.L. al momento di riprendere la propria cagnetta, che aveva lasciato presso la anzidetta pensione. Sottoposto ad un intervento chirurgico, l'animale sarebbe deceduto, non avendo avuto buon esito l'operazione eseguita dai veterinari). In motivazione, il Tribunale ha ritenuto senz'altro attendibile la ricostruzione di S.G.L., ravvisando quanto meno una colpa di C.S. nelle modalità con cui il cane era stato trattato durante la permanenza nella pensione, e ha disatteso la ricostruzione dell'imputato che, in sede di esame, aveva non solo escluso ogni addebito quanto alle modalità della detenzione, ma aveva anche radicalmente contestato che l'animale fosse stato ritirato dal proprietario in condizioni precarie, circostanza, quest'ultima, dimostrata dal fatto che S.G.L. aveva a lungo giocato sull'erba con il cane, prima di allontanarsi e raggiungere a piedi la stazione di Albenga (percorrendo un tracciato lungo e impegnativo, con recinzioni da scavalcare). C.S. aveva altresì affermato che il trauma toracico da probabile investimento, riscontrato successivamente dal veterinario, poteva essersi verificato durante tale tragitto, precisando altresì che S.G.L. gli aveva richiesto somme di danaro per le spese sostenute e l'afflizione per la perdita dell'animale.

Con ricorso per Cassazione, C.S. ha denunciato il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (difettando ogni concreta indicazione in ordine alle modalità della custodia, alle condizioni asseritamente incompatibili con la natura dell'animale) e dell'elemento soggettivo (essendo stato evocato il concetto di colpa in termini del tutto generici, senza alcuna concreta individuazione del comportamento antidoveroso e delle norme in ipotesi violate), nonché in ordine al nesso causale tra la presunta condotta negligente e le sofferenze e la morte del cane, anche in relazione al tempo trascorso, a detta dello stesso ricorrente, tra il rientro a casa e la decisione di chiamare il veterinario. La Cassazione ha accolto il ricorso, condividendo la censura inerente all'assenza di motivazione della sentenza di primo grado, con particolare riferimento al nesso di causalità fra la condotta ascritta all'imputato e la sofferenza dell'animale.

La Suprema Corte ha evidenziato come la responsabilità di C.S. sia stata affermata dal primo giudice sulla scorta delle sole dichiarazioni di S.G.L., riguardanti unicamente le condizioni del cane al momento del ritiro, senza alcun tipo di approfondimento in ordine alle concrete modalità con cui il cane medesimo era stato ospitato nella pensione dell'imputato, né alcun tipo di ricostruzione in ordine alle cause produttive del trauma e alla loro correlazione con l'attività di C.S. Per contro, la versione resa da quest'ultimo – sempre secondo quanto ritenuto dalla Cassazione – è stata sconfessata con «argomentazioni palesemente tautologiche» e comunque «sganciate dalla concretezza della fattispecie».

Per tali ragioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona.

2. - *La disposizione di cui all'art. 727 c.p. Evoluzione normativa.* L'art. 727, comma 2 c.p. incrimina «chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

La norma si colloca nel Capo II del Libro III del codice penale, fra le contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale e, precisamente, fra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (Sezione I).

Nella sua originaria formulazione, la disposizione era intitolata «Maltrattamento di animali», ponendosi in continuità con il codice penale Zanardelli del 1889; essa puniva con l'ammenda da lire 100 a 3.000 il fatto di «chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture» ovvero «chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo».

La previsione è stata ripetutamente rimaneggiata dapprima con la l. 14 agosto 1991, n. 281, che ne aveva aumentato la pena, e poi con la l. 22 novembre 1993, n. 473 con cui era stato, altresì, inserito il riferimento alle valutazioni di tipo etologico tra le modalità di accertamento del reato.

L'art. 727 c.p. è stato, quindi, riscritto dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che, come è noto, ha introdotto per la prima volta all'interno del codice penale fattispecie delittuose, dedicando alla tutela degli animali un apposito titolo IX *bis* (art. 544 *bis* e seguenti c.p.).

Per effetto della novella del 2004, la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. riguarda esclusivamente l'abbandono degli animali e la detenzione in condizioni incompatibili «produttive di gravi sofferenze».

Da ultimo, la pena stabilita per il reato di cui all'art. 727 c.p. è stata ulteriormente inasprita per effetto della recente l. 6 giugno 2025, n. 82 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»)¹.

L'articolo consta di due distinte incriminazioni, la prima concernente l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività; la seconda riferita indistintamente a tutti gli animali, detenuti «in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

La fattispecie di cui all'art. 727, comma 2 c.p., di interesse in questa sede, integra un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Trattasi di fattispecie a forma libera, commissiva e/o omissiva.

L'evento consiste nella produzione di gravi sofferenze nell'esemplare detenuto. Come precisato dalla giurisprudenza, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma 2 c.p., è considerato un reato permanente².

Ai fini della configurabilità della contravvenzione in parola occorre, dunque, accertare «una condotta, attiva od omissiva, idonea ad essere posta in relazione causale con la sofferenza dell'animale, ed incompatibile con la natura dell'animale medesimo»³.

A tal uopo, «assumono rilievo non necessariamente le condizioni di incompatibilità che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche quelle che possono determinare i meri patimenti. Non rientrano, quindi, nel concetto

¹ Si riporta il testo vigente dell'art. 727 c.p. (Abbandono di animali): «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».

² «La consumazione di tale reato inizia nel momento in cui l'autore tiene gli animali in una condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove tale condizione o perde la disponibilità degli animali, anche in caso di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria» (Cass. Sez. III Pen. 12 febbraio 2024, n. 5996, Le.Co., in *Banca Dati Dejure*). Nel medesimo senso si veda Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2014, n. 37859, Rainoldi ed a., rv. 260.184-01.

³ Cass. Sez. III Pen. 5 marzo 2025, n. 9144, in epigrafe.

ampio di "sofferenza" solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, disagio psicofisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.»⁴.

Più in generale, la Cassazione pacificamente ritiene integrata la fattispecie in parola non solo in presenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, venendo altresì in rilievo «tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria»⁵.

L'elemento psicologico del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può essere costituito, indifferentemente, dal dolo o dalla colpa, trattandosi di contravvenzione.

Alla luce degli orientamenti sopra illustrati, è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p., fra l'altro, nel caso di detenzione di un cane alla catena⁶, di impiego di animali per accattonaggio⁷, di utilizzo del collare antiabbaiato (c.d. *no bark*)⁸, di detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce⁹.

⁴ «Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base di lesioni o sofferenze visibili; viceversa, occorre considerare che gli animali in cattività devono poter vivere, e non sopravvivere, in condizioni compatibili con la loro natura e che la costrizione in situazioni innaturali e il continuo impedimento del naturale svolgimento di pulsioni comportamentali innate provocano il raggiungimento di uno stato di deperimento psichico e di conseguenza fisico che può causare danni gravi e irreparabili»: così Trib. Pescara 5 maggio 2025, n. 213, in *Banca Dati Dejure*, che ha ritenuto incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze - indipendentemente dalla presenza di lesioni evidenti e pur non causando tale condotta vere e proprie sevizie - la detenzione degli animali legati ad un guinzaglio corto, costretti a mantenere a lungo la stessa posizione senza possibilità di deambulare liberamente, sotto al sole, adagiati sull'asfalto rovente, talvolta senza acqua. In senso analogo si vedano altresì, *ex multis*, Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 2022, n. 39844, S.P., in *Guida al diritto*, 2022, 41 e 20 maggio 2021, n. 19987, F.G., in *Diritto & Giustizia*, 2021, 21 maggio.

⁵ Così Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2023, n. 537/2022, Anastasi, rv. 284.031-01 (fattispecie in cui un cucciolo di cane era detenuto in un locale scarsamente illuminato, in uno spazio angusto di un garage, chiuso da rete metallica in mezzo ad oggetti ingombranti, con conseguente scarsa possibilità di movimento, in mezzo alle proprie deiezioni e senz'acqua). Secondo Cass. Sez. III Pen. 29 agosto 2024, n. 33276, Tu.Gi., in *Guida al diritto*, 2024, 35, «costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo».

⁶ Cfr. di recente, Trib. Genova, Sez. I 16 maggio 2025, n. 1877. Interessa notare che l'art. 10 della legge n. 82/2025 introduce il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena, la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. La condotta incriminata consiste nel fatto del proprietario o detentore, anche temporaneo, di animali di affezione, che li custodisca nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenimento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. La sanzione amministrativa è, peraltro, sussidiaria rispetto alla fattispecie di reato eventualmente configurabile.

⁷ Trib. Pescara 5 maggio 2025, n. 213, cit.

⁸ Cass. Sez. III Pen. 28 agosto 2023, n. 35847, N.A., in *Guida al diritto*, 2023, 35; nella specie, l'apparecchio funzionava in modo automatico e non era comandato a distanza.

⁹ Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 28 aprile 2016, n. 17677, Borghesi, rv. 267.313-01, in fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi; Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2022, n. 2511/2021, C.G., in *Diritto & Giustizia*, 2022, 25 gennaio, in fattispecie relativa alla detenzione di una gallina in una gabbia di ampiezza insufficiente durante una manifestazione artistica. Per contro, secondo Cass. Sez. V Pen. 24 maggio 2022, n. 20221, Rizzardini, rv. 283.079-01, «La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all' art. 727 c.p., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 ter c.p.».

3. - *Rapporti con l'art. 544 ter c.p.* Il rapporto tra la contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2 c.p. e il delitto di maltrattamento di animali è oggetto di dibattito, specie per quanto concerne l'elemento materiale del reato¹⁰.

Come già accennato, a seguito della riscrittura della citata disposizione a opera della legge n. 189/2004, che ha contestualmente introdotto nel codice penale gli artt. 544 *bis* e seguenti c.p., la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. punisce le sole condotte di abbandono degli animali e di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze.

«Con il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo, con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la contravvenzione dell'art. 727 c.p., si punisce, invece, chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze»¹¹.

L'individuazione del confine fra queste ultime e le condotte maltrattanti vere e proprie, incriminate dall'art. 544 *ter* c.p., non è sempre agevole.

La giurisprudenza di merito ha in proposito chiarito che «in tema di maltrattamento di animali, il criterio di distinzione tra la fattispecie di cui all'articolo 544 ter del c.p. e quella di cui all'articolo 727 del c.p. è riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente. La prima fattispecie è connotata dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica, ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nelle sue ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità. Nella fattispecie contravvenzionale, invece, la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente, ma derivante solo da una sua condotta colposa»¹².

Lo spazio residuo di applicazione dell'art. 727 c.p. appare dunque minimo e di non sempre agevole individuazione, tanto da renderne auspicabile la abrogazione e la sussunzione delle relative condotte nell'art. 544 *ter* c.p., in uno alla previsione della punibilità del maltrattamento di animali anche a titolo di colpa¹³. In tale ottica, la recente riforma di cui alla legge n. 82/2025 rappresenta un'occasione mancata.

4. - *Spunti di riflessione.* La sentenza in commento presenta profili di interesse in relazione alla esatta definizione del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, al rapporto con il delitto di maltrattamento di animali, alle tecniche di accertamento delle fattispecie a danno di animali.

Sebbene, come sopra ricordato, la fattispecie di cui all'art. 727 c.p. costituisca storicamente il primo strumento codicistico di contrasto delle condotte maltrattanti, ad avviso di chi scrive sarebbe stato forse più

¹⁰ Si riporta il testo vigente dell'art. 544 *ter* c.p. (Maltrattamento di animali): «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo comma deriva la morte dell'animale».

¹¹ Cass. Sez. III Pen. 24 gennaio 2022, n. 2511/2021, citata (nella specie, la Corte ha derubricato nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. la condotta dell'imputato che aveva detenuto una gallina in una gabbia di ampiezza insufficiente durante in una manifestazione artistica; reato, poi, ritenuto prescritto).

¹² Trib. Pescara 11 febbraio 2021, n. 381, in *Banca Dati Dejure*. Nel caso di specie, avente ad oggetto la detenzione di un cane in precarie condizioni igieniche e in stato di forte denutrizione e disidratazione, il Tribunale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 727 c.p., non essendo emerso l'intento del proprietario di provocare sofferenze al cane per crudeltà, bensì un comportamento improntato ad indifferenza connotata da colpa. Secondo Trib. Cassino 8 febbraio 2022, n. 95, *ivi*, «In tema di reati contro il sentimento per gli animali, il delitto di cui all'articolo 544 ter c.p. punisce chi cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ed è caratterizzato dal solo elemento soggettivo del dolo (e non anche quello della colpa) nonché dall'ulteriore supporto della crudeltà o della mancanza di necessità; la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttiva di gravi sofferenze, senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità».

¹³ D. RUSSO, *Novità in materia di reati contro gli animali. Osservazioni sul disegno di legge n. 1308*, in questa Riv., 2024, 6.

opportuno, nelle motivazioni della sentenza in commento, fare espresso riferimento alla «detenzione» (fattispecie contestata all'imputato) piuttosto che al «maltrattamento di animali».

Peraltro, sarebbe stato forse possibile qualificare la condotta in contestazione – consistita, secondo la prospettazione accusatoria, nella detenzione della cagnetta affidata alla pensione con modalità tali da ingenerarne gravi sofferenze da cui sarebbe derivata la morte – come maltrattamento di animali *ex art. 544 ter c.p.*, ritenendo la sussistenza in capo a C.S. del dolo eventuale¹⁴.

Nell'uno come nell'altro caso (art. 727, comma 2 c.p. o 544 *ter c.p.*), come correttamente osservato dalla Suprema Corte, è necessario, ai fini della affermazione della responsabilità penale, accertare una condotta, attiva od omissiva, posta in relazione causale con la sofferenza o lesione dell'animale e incompatibile con la natura del medesimo.

L'accertamento del nesso di causalità fra la condotta e l'evento non può prescindere dalla prova scientifica e, segnatamente, dalla valutazione di un esperto in grado di apprezzare il pregiudizio al benessere psico-fisico riportato dalla vittima e l'incidenza su di esso della condotta ascritta al responsabile.

Diana Russo

¹⁴ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2018, n. 38409, D.D., in banca dati *Italgjure*. Per un commento v. D. RUSSO - M. PRIMAVERA, *Maltrattamento di animali e responsabilità del medico veterinario*, in questa Riv., 2019, 6.